



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto di Istruzione Superiore "G. Mazzini"

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO e con opz. SCIENZE APPLICATE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE e con opz. ECONOMICO-SOCIALE

Via Curtatone snc – c.a.p. 97019 Vittoria (RG) - sito web www.iismazzinivittoria.edu.it

Codice Univoco d'Ufficio UFJ6NL C.F. 82001840881 C.M. RGIS01400P

e-mail rgis01400p@istruzione.it – rgis01400@pec.istruzione.it

☎ 0932 985170 ☎ 0932 866445 (fax)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. MAZZINI"-VITTORIA

Prot. 0008317 del 18/09/2023

VII (Uscita)

Vittoria, 18/09/2023

- AL PERSONALE BENEFICIARIO
DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33
DELLA L. 104/92

- E, P.C. AL D.S.G.A.

I.I.S. "G. MAZZINI"

CIRCOLARE N. 21

OGGETTO: Permessi per persone con disabilità e assistenza a persone con disabilità – L. 104/92, art. 33 (come novellato dall'art. 24 della L. 183/2010).

Si comunica che questa amministrazione ha la necessità di procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e la regolarità della documentazione presentata.

A tal fine si precisa che condizione essenziale per la fruizione dei suddetti permessi è la produzione, da parte dell'interessato, del verbale della commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, redatto al termine della prescritta procedura, dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave della persona con disabilità: il verbale deve recare l'attestazione esplicita della sussistenza della situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. 104/92.

Ulteriore condizione per la concessione dei permessi è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere, o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria). Fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite e/o terapie debitamente certificate;
- ricovero a tempo pieno del disabile in coma vigile, stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità grave, nei confronti del quale i sanitari della struttura che lo ospita certifichino la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà, naturalmente, risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare attentamente.

Il personale in indirizzo, beneficiario dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 è tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative a quanto comunicato/autocertificato.

Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza dei requisiti o il venir meno delle condizioni per la legittima fruizione dei permessi, saranno richieste modalità di recupero dei permessi indebitamente fruiti.

Al fine di consentire la migliore organizzazione dei servizi, dell'attività didattica e del lavoro amministrativo, il richiedente dovrà comunicare al Dirigente Scolastico le date in cui fruirà dei permessi con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, salvo dimostrate situazioni d'urgenza.

Si precisa che il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009, all'art. 15 comma 6 prevede che “i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 5/02/1992 n. 104 devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti”.

Vale la pena sottolineare che le agevolazioni previste dalla norma sopra richiamata sono uno strumento di assistenza del disabile e che il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno morale, oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione che si giustifica solo con l'effettiva tutela del disabile.

E' stato constatato, oltre che lamentato dal restante personale in servizio nella scuola, che la maggiore frequenza e concentrazione di richiesta dei suddetti permessi si verifica nei giorni immediatamente precedenti o successivi al giorno libero o a ridosso di festività, ciò comporta inevitabili disagi per la comunità scolastica che sarebbe opportuno, per quanto possibile, evitare.

Considerato che il diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 è soggetto periodicamente a verifica, si comunica, infine, che questa amministrazione intende procedere ad accertare la veridicità e il persistere dei benefici che danno luogo al beneficio

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emma Barrera

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93*